

## PATTI SUCCESSORI

### 1. NOZIONE

Recita l'art. 458 cod.civ. che *"E' nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinuncia ai medesimi"*.

### 2. TIPOLOGIA

La norma è chiara nella sua formulazione. Chiara è anche la configurazione del patto commissorio, che può essere, seguendo l'ordine di enunciazione della norma, di **tre tipi**:

a) *istitutivo*; *"con cui taluno dispone della propria successione"*;

b) *dispositivo*; *"col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta"*;

c) *rinunziativo*; *"col quale taluno [...] dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, [...] rinuncia ai medesimi"*.

### 3. FONDAMENTO

Come dice G. CAPOZZI; *Successioni e donazioni*, tomo secondo, Milano, 1983, pag. 28 *"sul piano tecnico- giuridico il **fondamento**, come si è visto, è dato dalla inammissibilità di una terza causa di delazione (accanto alla legale e alla testamentaria), quale sarebbe il contratto"*.<sup>1</sup>

Ma per C. CACCAVALE, ne *Il commento* a Cass. sez. II, 16 febbraio 1995, n. 1683, in *Notariato*, n. 6/1995, pag. 552, *"Se fuor di dubbio tautologica appare la spiegazione di chi , spesso incomprensibilmente, con riferimento per l'appunto ai patti successori in generale- ricorre alla «tipicità dei mezzi di delazione», senz'altro inappagante si rivela l'affermazione, anch'essa frequente, che il divieto in esame sarebbe rivolto a scongiurare l'insorgere nell'avente causa dell'atto istitutivo o dispositivo o nel beneficiario dell'atto rinunciativo, del desiderio della morte del titolare dei diritti posti ad oggetto dell'atto medesimo. [...] Occorre in realtà ricercare un fondamento diverso per il divieto di ciascun tipo di patto successorio"*.

### 4. AMBITO DI APPLICAZIONE

#### 4.1. CRITERI GENERALI DI DELIMITAZIONE

Come sottolinea G.CAPOZZI, cit., pag. 29, *"Bisogna peraltro osservare che non ogni atto, il quale disponga in concreto di una futura eredità, è nullo per il divieto dei patti successori. [...] Si pensi a questa ipotesi: Tizio vende a Caio il fondo tuscolano di sempronio, con il quale egli ha già stipulato un contratto preliminare, e Sempronio, magari senza che Tizio se l'aspetti, muore nominandolo erede"*.<sup>2</sup>

Precisa Cass. sez. II, 16 febbraio 1995, n. 1683, in *Notariato*, n. 6/1995, pag. 552, che *"per stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all'art. 458 cod.civ. occorre accertare: 1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; 2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai*

---

<sup>1</sup> vedi Cass. 9 luglio 1976, n. 2619.

*contraenti come entità della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa; 3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così dello jus poenitendi; 4) sel'acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa; 5) se il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo mortis causa, ossia a titolo di eredità o di legato".*

#### 4.2. PROBLEMA DELL'ATTO ESECUTORIO

Continua G. CAPOZZI, cit. pag. 30 che *"nel divieto dell'art. 458 rientrano, evidentemente, non solo i patti successori c.d. reali (cioè quelli con cui taluno dispone immediatamente della propria successione o di un'eredità che prevede di ricevere o rinuncia a quest'ultima), ma anche quelli con cui ci si obbliga a disporre della propria o dell'altrui successione o a rinunciare ad un'eredità non ancora aperta. la nullità di questo impegno obbligatorio fa nascere il problema relativo alla validità dell'atto esecutorio successivo compiuto dal de cuius o dall'erede [...] Fra le varie tesi sembra preferibile quella che riporta il caso nell'ambito dell'errore di diritto: il testamento, o l'altro atto esecutorio, sarà cioè annullabile per errore di diritto nei limiti in cui è giuridicamente rilevante questo tipo di errore".*

#### 4.3. DONAZIONI CUM MORIAR E DONAZIONI SI PRAEMORIAR

Prosegue G. CAPOZZI, cit., pag. 33 che *"si ritengono invece valide in dottrina e in giurisprudenza le donazioni in cui la morte non rientra nel congegno causale dell'attribuzione, ma funge da termine o da condizione, vale a dire la donazione con termine iniziale dalla morte del donante (cum moriar) o sotto condizione sospensiva della morte del donante (si praemoriar)".<sup>3</sup>*

#### 4.4. CLAUSOLE DI CONTINUAZIONE DELLA SOCIETÀ DI PERSONE CON L'EREDE

Ancora per G. CAPOZZI, cit. pag. 35 *"L'art. 2284, in tema di società semplice (ma applicabile a tutte le società personali) stabilisce che, salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano. [...]*

*Le clausole di continuazione sono, sostanzialmente, di tre specie: clausole di continuazione facoltativa (gli altri soci sono obbligati, mentre gli eredi possono o non continuare la società); clausole di continuazione obbligatoria (gli eredi sono obbligati a continuare la società, ma se non la continuano gli altri soci dovranno contentarsi del risarcimento del danno) e, infine, le c.d. clausole di successione, con cui si stabilisce che l'accettazione dell'eredità comporti automaticamente l'assunzione della qualità di socio.*

*Queste clausole non costituiscono patti successori perchè non hanno natura di atti a causa di morte, ma piuttosto di convenzioni con effetti immediati, anche se sospensivamente condizionati alla premorienza dell'uno o dell'altro socio.*

*Sono, ma per ragioni diverse, ritenute nulle le ultime clausole menzionate (le c.d. clausole successorie) fra l'altro perchè non si può imporre ad un soggetto la qualità di socio illimitatamente responsabile.*

*Se, invece, si conviene che i soci superstiti acquisiscano la quota del socio defunto senza doverne corrispondere il valore agli eredi (c.d. clausole di concentrazione), si ricade nel divieto dei patti successori, in quanto, come hanno affermato la dottrina (Bianca) e la giurisprudenza della Cassazione, si viene ad attribuire inter vivos ai soci superstiti un diritto successorio, quale è appunto il diritto di acquisire senza liquidazione la quota del defunto".*

Si legge in Cass. sez. I, 4 marzo 1993, n. 2632 in *Giust. civ.* 1993; I, 2407 e in *Società* 1993, 928 che *"E' invalida la clausola "di continuazione", con la quale i soci di società in accomandita*

---

<sup>3</sup> vedi Cass. 2619/1976.

*semplice, nell'atto costitutivo, in deroga all'art. 2284 c.c., prevedano l'automatica trasmissibilità all'erede del socio accomandatario defunto, di cui non sia certa l'identità, unitamente alla predetta qualità di socio, anche del munus di amministratore, tenendo conto che tale designazione in incertam personam coinvolge la stessa struttura societaria, e che la funzione amministrativa, strettamente strumentale al perseguimento del fine sociale, non può essere affidata ad un soggetto che, al momento in cui è posto in essere il negozio societario, resti indeterminabile, ovvero sia individuabile con criteri di indifferenza rispetto alle sorti della società e allo scopo che i soci intendono raggiungere"*

Invece, a favore della validità della clausola (di continuazione obbligatoria), si legge in Corte d'Appello Milano 30 marzo 1993 in *Giur. it.* 1994, I, 2, 352 che *"è valida e non viola il divieto di patti successori la clausola dello statuto di una società in accomandita semplice secondo la quale in caso di morte di un socio accomandante la società continua con gli eredi di quest'ultimo i quali automaticamente subentrano come soci accomandanti nella quota del defunto accettandone anche tacitamente l'eredità"*.